



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8 REG. DEL. DATA 19.05.2025	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025
----------------------------------	--

L'ANNO DUEMILAVENTICINQUE, IL GIORNO 19 DEL MESE DI MAGGIO DALLE ORE 18:20 NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE DI SANGINETO, SITA NELL'EDIFICIO DELL'EX SCUOLA MEDIA DI SANGINETO CENTRO – TERZO PIANO.

ALLA PRIMA CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA - PROT. N. 2797/2025, CHE È STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE.

ALL'APPALLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI:

1	MICHELE	GUARDIA	SINDACO - PRESIDENTE
2	MARIA ROSA	MIDAGLIA	CONSIGLIERE
3	ARMANDO	GROSSO	CONSIGLIERE
4	TERESA	GENNARI	CONSIGLIERE
5	MICHELE	PALERMO	CONSIGLIERE
6	LUCA	DI GIOVANNI	CONSIGLIERE
7	ROSALBA	PALERMO	CONSIGLIERE

RISULTANO ASSENTI I SIGG.

1	ILIO	GROSSO	CONSIGLIERE
2	FRANCESCO CARMELO	TERRANOVA	CONSIGLIERE
3	FRANCESCO	CATALDO	CONSIGLIERE
4	FRANCESCO	RENDÀ	CONSIGLIERE

ASSEGNOTI N. 11	IN CARICA N. 11
PRESENTI N. 7	ASSENTI N. 4

=====

LA SEDUTA È PUBBLICA

Assume la presidenza il Sindaco avv. Michele Guardia.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Lorenzo Gagliardi.

Il Sindaco introduce la proposta di cui al punto n. 2 all'ODG ringraziando la dott.ssa Romina De Luca, Responsabile del Settore Finanziario-Tributi, e invitandola all'illustrazione della proposta.

Interviene la dott.ssa De Luca che fa presente che sull'adempimento in questione la proroga è stata concessa con la conversione del D.L. PA 2025 e che le tariffe sono state elaborate sulla base del PEF TARI vigente approvato lo scorso anno a seguito di aggiornamento biennale per il 2024 e 2025, utilizzando il metodo tariffari rifiuti MTR2. L'elaborazione tiene conto della distribuzione dei costi fissi e variabili, del costo a metroquadro per unità immobiliare e del numero dei componenti del nucleo; per il 2025 la redistribuzione dei costi variabili ha consegnato una tariffazione leggermente inferiore per tale componente e, pertanto, ad esempio solo case più grandi avranno un lieve aumento, così come sulle attività produttive si avrà maggiore incidenza con quelle di maggiori dimensioni, mentre per i soggetti più piccoli si avranno piccoli risparmi e costi leggermente inferiori.

La Consigliere Palermo R. ritiene positiva la politica di incentivo alle famiglie e alle piccole attività, augurandosi però una riduzione dei costi complessiva tramite gli interventi in cantiere quali l'isola ecologica e le isole di prossimità così da coprire meglio i costi tenuto conto della necessaria copertura al 100% richiesta per tale servizio. Chiede informazioni in merito alla meccanizzazione della raccolta differenziata e alla riattivazione del servizio di raccolta degli indumenti, suggerisce di scorporare la gara per l'isola ecologica con lo scopo di velocizzare le procedure e preannuncia astensione al voto sulla proposta.

Il Consigliere Palermo M. risponde che si è in attesa dei pareri dell'Ufficio del Demanio e solo dopo si procederà all'espletamento della gara, questo progetto porterà dei risparmi sui costi essendo previsti sistemi di controllo sui ritiri dei rifiuti indifferenziati, sui quali comunque già da ultimo si sono rafforzati i controlli sul territorio. Per gli indumenti si è in attesa dell'intera riattivazione della filiera, mentre per la gara sull'isola ecologica si era già pensato di scorporare le forniture così da anticipare i tempi di realizzazione.

Il Sindaco conferma che con la Responsabile del Settore Tecnico comunale si è già pensato a far quanto suggerito così da partire con le isole ecologiche.

Non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025" che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento del Consiglio comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- Presenti n. 7
- Astenuti n.01 (Palermo R.)
- Voti contrari n. 00
- Voti Favorevoli n. 6

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione per come emendata nel corso della seduta avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025" che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE, sulla proposta del Presidente avv. Michele Guardia di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/00,

- Presenti n. 7
- Astenuti n.01 (Palermo R.)
- Voti contrari n. 00
- Voti Favorevoli n. 6

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n. 267/00.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Lorenzo Gagliardi

IL SINDACO

f.to Avv. Michele Guardia

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO E DI UFFICIO.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE AFFISSA ALL' ALBO PRETORIO PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA COME PRESCRITTO DALL'ART. 124, CO 1, D. LGS 267/2000.</p> <p><i>Dalla Sede Comunale, 27/05/2025</i></p> <p>IL DIPENDENTE ADDETTO <i>f.to Lanza Maddalena</i></p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE, CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL ====== perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000)</p> <p>IL DIPENDENTE ADDETTO <i>f.to Lanza Maddalena</i></p>
--	---



COMUNE DI SANGINETTO

PROVINCIA di COSENZA

Tel 0982/970709 – fax 0982/ 970810

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARiffe DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con delibera di Giunta n. 14 del 31/03/2022 è stato individuato lo schema regolatorio e determinati gli obblighi di qualità del S.I.R (servizio integrato di gestione rifiuti) ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022/R/rif

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che con legge regionale n. 10 del 20 aprile 2022 è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che dall'01/01/2023 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle precedenti comunità d'ambito;

Che ad oggi l'ARRICAL con decreto n. 58/2022 del Commissario è subentrata al precedente ATO CS per i rapporti in essere relativamente ai servizi di trattamento e conferimento in discarica;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024 - 2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 493.503,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di €491.543,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati indicati di seguito:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di approvazione/validazione con esito positivo del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per gli anni 2024 - 2025, posta in essere dal comune in quanto Ente territorialmente competente avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 07 del 30/04/2024;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30/07/2021;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL "Milleproroghe" n. 228/2021 prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Dato atto che:

- il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal vigente Regolamento comunale Tari resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;
- che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2024 - 2025 tiene conto dei conguagli provenienti dai piani finanziari degli anni precedenti;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario approvato con delibera del Consiglio comunale n. 07 del 30/04/2024, come segue:

costi variabili

- 84% a carico delle utenze domestiche;
- 16% a carico delle utenze non domestiche;

costi fissi

- 82,9% a carico delle utenze domestiche;
- 17,1% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto che i valori Kb, Kc, Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono fissati:

1. i coefficienti Kb in misura pari al valore minimo stabilito dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
2. i coefficienti Kc e Kd in misura pari al valore minimo stabilito dalle tabelle 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 per le categorie 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20 ed in misura pari al valore medio per le rimanenti;
3. la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche dei quantitativi di rifiuti da smaltire è stato effettuato sulla base dell’incidenza della produzione media di rifiuti attribuibile alle due macrocategorie sul totale dei rifiuti prodotti nell’anno precedente aggiornato in base alla proiezione di produzione di rifiuti dell’anno in corso. A tal fine sono stati utilizzati per le categorie non domestiche i coefficienti di produzione KD kg/m² min indicati dal DPR 158/1999 che misurano la produzione media di rifiuti in peso per unità di superficie per ciascuna categoria di utenza non domestica e per differenza ottenuta la produzione attribuibile a quelle domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10% per cento;

Visto l’art. 29 del vigente regolamento comunale del tributo il quale stabilisce per il versamento della tassa le seguenti modalità:

<<Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati... il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza almeno bimestrale, o in unica soluzione entrola prima rata di scadenza del tributo>>;

Considerato che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- l’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° luglio 2020 ha disposto che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate (n. 5/E del 18/01/2021). La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cosenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie, denominate «bonus sociale per i rifiuti», in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- le modalità applicative delle suddette agevolazioni tariffarie saranno stabilite dall'ARERA tenendo conto che l'agevolazione è riconosciuta agli utenti domestici in condizione di effettivo e documentato disagio sociale, con un ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) limitatamente ad una sola utenza;

Dato atto, inoltre, per gli immobili posseduti in Italia da soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia non residenti nel territorio dello Stato ma nello Stato estero che eroga la prestazione (art. 1 comma 48 della L. n. 178/2020), la TARI, sulla base di idonea denuncia, è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria/tributi;

Ritenuto di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), sulla base:

- delle disposizioni normative vigenti e del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera del C.C. n. 12 del 30/07/2021;
- **dei costi indicati nel piano finanziario 2024 – 2025 (aggiornamento biennale), annualità 2025**, approvato/validato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 30/04/2024, e che tali costi devono essere in ogni caso coperti integralmente con la TARI;

Visto i prospetti delle tariffe distinte per singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (**allegato A e B**) e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025:

A) Utenze domestiche

Nella misura di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

B) utenze non domestiche

Nella misura di cui all'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 10%;

- 3) **Di dare atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 tiene conto dei conguagli provenienti dai piani finanziari degli anni precedenti;
- 4) **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cosenza, nella misura del 5%;
- 5) **Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative $UR1,\alpha$ e $UR2,\alpha$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) **Di dare atto** che sarà applicata a tutti gli utenti tari, dalla data di istituzione effettiva, la componente perequativa che sarà stabilita da ARERA per finanziare il Bonus sociale per i rifiuti;
- 7) **Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) **Di dichiarare**, con votazione separata stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025” SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE.

SANGINETTO 17/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
f.to DOTT.SSA ROMINA DE LUCA

TARIFFE TARI ANNO 2025 UTENZE DOMESTICHE - ALLEGATO A			
CATEGORIA RSU	NUMERO COMPONENTI	TARIFFA FISSA (€)	TARIFFA VARIABILE (€)
D01 - Domestica 1 occupante	Uno	0,684	60,498
D02 - Domestica 2 occupanti	Due	0,803	141,162
D03 - Domestica 3 occupanti	Tre	0,912	181,494
D04 - Domestica 4 occupanti	Quattro	0,985	221,826
D05 - Domestica 5 occupanti	Cinque	1,012	292,407
D06 - Domestica 6 occupanti	Sei o più	1,003	342,822

TARIFFE TARI ANNO 2025 UTENZE NON DOMESTICHE - ALLEGATO B		
CATEGORIA RSU	TARIFFA FISSA (€)	TARIFFA VARIABILE (€)
N1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2285	0,502
N2 - Campeggi, distributori carburanti	0,369	0,673
N3 - Stabilimenti balneari	0,444	0,809
N4 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e locali deposito att. prod	0,269	0,489
N5 - Alberghi con ristorante	0,632	1,16
N6 - Alberghi senza ristorante	0,576	1,055
N7 - Case di cura e riposo, strutture socio-assistenziali e simili	0,657	1,193
N8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,614	1,117
N9 - Banche ed istituti di credito	0,301	0,6665
N10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,657	1,201
N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,795	1,452
N12 - Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,576	1,054
N13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,739	1,35
N14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,401	0,726
N15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,507	0,928
N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,468	6,343
N17 - Bar, caffè, Pasticceria	2,742	5,01
N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,357	0,651
N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,1928	2,6661
N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,213	0,39
N21 - Discoteche, night club	0,87	1,586